

PROCEDURA APPROVAZIONE PROGETTI

Proposta operativa

Sommario

1. Introduzione 1; 2. Aspetti salienti dell'approvazione dei progetti; 1; 3. Tipologia dei progetti 2; 4. Istruttoria tecnica 2; 5. Competenze interne 2; 6. Altre fattispecie 3; 7. Modalità operative 4; 8. Conclusioni 5.

1. Introduzione

Il Consiglio di Bacino Veronese è l'Ente di governo dell'ATO Veronese e, in quanto tale, è chiamato ad approvare¹ i progetti degli interventi strutturali predisposti dalle società di gestione dallo stesso controllate.

Obiettivo di questa procedura è quello di ottimizzare le attività al fine di ridurre il più possibile i tempi decisori.

2. Aspetti salienti dell'approvazione dei progetti

L'approvazione dei progetti definiti da parte dell'Ente di governo dell'ambito presenta delle importanti peculiarità:

- a) Costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- b) Consente l'avvio delle procedure espropriative;
- c) Costituisce variante allo strumento urbanistico vigente (esclusi i piani paesaggistici).

¹ **Art. 158 bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante"** (inserito dall'art. 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 [Sblocca Italia]).

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (ora art. 18, comma 3, d. lgs. 152/2006)

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Le opere da approvare sono inserite nella programmazione d'ambito, in analogia con quanto previsto dalle norme sui lavori pubblici per gli enti locali, laddove il "programma degli interventi" (PdI) quadriennale del servizio idrico integrato costituisce il "piano delle opere pubbliche", ed il piano economico – finanziario e della tariffa costituisce lo strumento di garanzia della copertura finanziaria.

3. Tipologia dei progetti

La nuova normativa sui lavori pubblici² mantiene la classificazione del livello di progettazione in tre stadi progressivi:

- a) PFTE: progetto di fattibilità tecnica ed economica – che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;
- b) PD: progetto definitivo – che deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
- c) PE: progetto esecutivo – che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

I progetti approvati ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono al livello di progettazione "definitivo".

4. Istruttoria tecnica

L'attività di tipo istruttorio connessa alla predisposizione dei necessari atti amministrativi di approvazione è affidata agli uffici operativi dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

Il provvedimento di approvazione assume la forma tipica di un atto amministrativo della pubblica amministrazione, e necessita, quindi, della forma propria degli atti amministrativi, ivi compresa anche la pubblicazione nelle forme previste dalla legge.

L'approvazione di un progetto è subordinata a:

1. Verifica del corretto inserimento del progetto nel programma degli interventi, sia come oggetto dell'intervento, che come importo complessivo;
2. Verifica del rispetto delle norme ambientali vigenti, quali, ad esempio, il superamento della V.I.A., della V.INC.A., la compatibilità idraulica, l'autorizzazione paesaggistica, archeologica, etc.
3. Verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico vigente.

5. Competenze interne

L'atto di approvazione del progetto è di competenza del direttore dell'Ente di governo dell'Ambito.³

² D. lgs. 50/2017 e norme ad esso collegate. Da ricordare che il servizio idrico integrato appartiene ai "settori esclusi", ai quali il codice degli appalti viene applicato con condizioni specifiche, diverse rispetto alle opere pubbliche generalmente definite.

³ Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese.
Art. 15 Direttore.

I progetti definitivi che superano le verifiche di cui al punto precedente, sono approvati dal direttore, con propria determinazione, pubblicata nelle forme di legge e notificata alla società di gestione.

I progetti che non rispettino, invece, i requisiti di cui al punto 1, sono demandati alla verifica del Comitato istituzionale. Si tratta di progetti, a carattere d'urgenza, al fine di preservare la salute pubblica e la tutela ambientale, che non risultano inseriti nella programmazione vigente, o che non risultano pienamente conformi. Possono essere approvati dal Comitato istituzionale solo se riguardano interventi di tipo integrativo e non sostitutivo di altri già inseriti, se non per situazioni di sopravvenuta e comprovata impossibilità di realizzazione nei tempi previsti dal Pdl. In questo caso il programma degli interventi andrà aggiornato alla prima occasione utile.

6. Altre fattispecie

Da un po' di tempo a questa parte è emersa la necessità di elaborare piani e programmi finalizzati al raggiungimento di un particolare obiettivo, piuttosto che al superamento di una specifica criticità territoriale, anche di tipo locale.

Su tutti si citano:

- Il piano per la riduzione dell'esposizione della popolazione alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAs);
- Il piano per la riduzione dell'esposizione della popolazione alle sostanze indesiderate di origine naturale;
- Il piano per il lago di Garda.

Sono documenti programmatici importanti, che, una volta elaborati, costituiscono la guida per le attività successive, sia di progettazione che di programmazione.

Questi piani, che possiamo denominare "piani specifici", sono un approfondimento di quanto in partenza già inserito nel piano d'ambito dell'ATO⁴, e costituiscono un valido strumento di maggior definizione dei singoli interventi riguardanti il "caso specifico", utile per dare informazioni più precise alla società di gestione ed all'Ente di regolazione.

Laddove opportuno dal punto di vista tecnico e conveniente dal punto di vista economico potrà, inoltre, essere sfruttato anche lo strumento del PFTE, soprattutto nel caso di possibilità di scelta tra più soluzioni alternative, sia dal punto di vista tecnico che economico.

Il "piano specifico"⁵, eventualmente corredato da uno o più PFTE, viene sottoposto all'esame del Comitato istituzionale, in vista di un suo successivo inserimento nella programmazione quadriennale.

(omissis)

4. Il direttore del Consiglio di bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti.

(omissis)

⁴ Il piano d'ambito elaborato ai sensi dell'art. 149 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁵ Per esempio, delle reti fognarie per completare il singolo agglomerato, piano dei fanghi, etc.

Vi sono, poi, interventi già programmati per i quali risulta necessaria l'elaborazione di un PFTE. In questo caso gli elaborati progettuali vengono sottoposti all'esame del Comitato istituzionale.

La progettazione esecutiva, l'appalto, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere sono, invece, riservati alla società di gestione, ai sensi del contratto di servizio.

Sono, inoltre, interamente delegate alle società di gestione tutte le attività espropriative eventualmente necessarie.

In caso di non conformità allo strumento urbanistico vigente, il progetto dovrà contenere anche una relazione sintetica delle variazioni proposte.

L'approvazione,⁶ in questo caso, costituisce una prima adozione della variante, che, dopo regolare pubblicazione⁷ sul sito del Consiglio di Bacino Veronese, sul sito della società di gestione e all'Albo pretorio del comune interessato, viene approvata in via definitiva dal Consiglio di bacino.

7. Modalità operative

Il procedimento amministrativo⁸ ha avvio con la registrazione al protocollo del Consiglio di bacino della richiesta di approvazione da parte della società di gestione, e termina con la pubblicazione del provvedimento di approvazione, o con la notifica dell'eventuale diniego. Il procedimento può essere sospeso secondo quanto previsto dalla legge.

Nella richiesta è necessario che la società segnali se il progetto risulti già corredato di tutti i pareri e di tutte le autorizzazioni necessarie, oppure se si debba avviare apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 158bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per raccogliere gli atti d'assenso mancanti.⁹

Nel caso il progetto non necessiti di indizione di apposita conferenza dei servizi, il procedimento d'approvazione si dovrà concludere entro 30 giorni.¹⁰ In caso di conferenza dei servizi, i tempi sono quelli previsti per la conferenza stessa.

Durante l'istruttoria gli uffici del Consiglio di bacino possono richiedere integrazioni documentali alla società di gestione; il procedimento amministrativo, in questo caso, è interrotto fino alle ricezione delle stesse; il procedimento può essere interrotto una sola volta.

Al termine dell'istruttoria tecnica e dopo l'eventuale provvedimento di chiusura dei lavori della conferenza dei servizi, è adottato il provvedimento amministrativo espresso di approvazione, con eventuali prescrizioni, o di diniego motivato dell'approvazione.

⁶ Che avviene a seguito di convocazione di apposita conferenza dei servizi, invitando anche il comune interessato dalle variazioni urbanistiche e la Provincia di riferimento.

⁷ In conformità alle disposizioni di pubblicità delle decisioni previste dalla normativa urbanistica.

⁸ Si applica quanto disposto dalla L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

⁹ Le norme oggi in vigore in materia di conferenza dei servizi sono quelle di cui alla L. 241/1990. Si ricorda che ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 e 3 della medesima legge decorsi i termini previsti senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, da parte delle amministrazioni convocate alla conferenza lo stesso si intende acquisito, anche qualora si tratti di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

¹⁰ Tempo di riferimento "standard" previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i..

8. Conclusioni

In linea generale si affida al direttore la normale attività di approvazione di tutti i progetti che già siano compresi nella programmazione approvata dall'Assemblea d'Ambito, in conformità alle nuove disposizioni inserite nella Convenzione di cooperazione.

Tutte le altre attività progettuali e di programmazione sono, invece, sottoposte all'esame del Comitato istituzionale, ogni qual volta vi sia la presenza della discrezionalità nella scelta, sia di tipo territoriale, che tecnico che economico.

In caso di decisioni di tipo rilevante,¹¹ il Comitato istituzionale può coinvolgere anche il Comitato territoriale, richiedendo apposito parere consultivo.

¹¹ A discrezione del Comitato Istituzionale, in caso di decisioni di tipo rilevante, e cioè che abbiano impatto dal punto di vista strategico sul programma degli interventi, o dal punto di vista economico, o dal punto di vista finanziario, ambientale, sociale.